

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000235	03/02/2023

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10886/2014. Sentenza n. 2242/2022. Determinazioni.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000230 DEL 30/01/2023




COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 02/02/2023 18:07 Luigi FRUSCIO	VACANTE
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 03/02/2023 07:15 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 02/02/2023 18:30 Antonio SANGUEDOLCE


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/02/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/02/2023 07:21

Gianpaolo PARISI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10886/2014. Sentenza n. 2242/2022. Determinazioni.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- con giudizio R.G. n. 3316/98, gli attori, nelle spiegate qualità, chiedevano al Tribunale di Trani la condanna del sanitario coinvolto al risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del *de cuius* in occasione del parto; il medico convenuto contestava l'avversa pretesa e con autonomo giudizio, rubricato al R.G. n. 287/99 chiedeva la condanna della AUSL BA/2 di Barletta all'integrale manleva;
- la AUSL BA/2 si costituiva in giudizio per tramite di avvocato esterno, il quale contestava la pretesa del medico e chiamava in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Assitalia, anch'essa ritualmente costituita;
- i due giudizi venivano riuniti ed unitamente istruiti; all'udienza del 20.11.2006 la causa era interrotta per il decesso del difensore della AUSL BA/2 di Barletta; gli attori riassumevano tempestivamente il giudizio, ma erroneamente ritenevano successore della AUSL BA/2 anziché la ASL BA, la ASL BAT/1, alla quale notificavano il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza; il ricorso in riassunzione non era mai notificato alla ASL BA;
- con sentenza parziale n. 1229/10 del 10.12.2010, il Giudice del Tribunale di Trani, previa separazione dei giudizi, accoglieva la domanda promossa dagli attori e, per l'effetto, condannava il medico coinvolto al risarcimento del danno in loro favore;
- con ordinanza resa in pari data, il Tribunale disponeva per la prosecuzione del giudizio R.G. n. 287/99;
- con sentenza n. 523/13 il GU presso il Tribunale di Trani dichiarava estinto il giudizio per mancata riassunzione da parte del medico, ritenendo inefficace quella operata dai ricorrenti;
- nelle more, con atto di citazione notificato il 15.12.2012, il medico condannato appellava la sentenza n. 1229/10, chiedendone la riforma; a loro volta, gli attori appellavano in via incidentale la succitata sentenza, chiedendo la condanna al risarcimento anche della ASL BA, che si costituiva nel giudizio, contestando l'inammissibilità sotto vari profili della domanda avanzata nei suoi confronti dai genitori; l'appello era rubricato al rg n. 1931/11 della Corte d'Appello di Bari
- pendendo l'appello, con ricorso ex art. 702 bis cpc, R.G. n. 10886/14, depositato il 01.07.2014, gli attori avanzavano innanzi al Tribunale di Bari istanza risarcitoria nei confronti della ASL BA e quantificavano il risarcimento in € 400.000, la stessa somma

liquidata nella sentenza n. 1229/10, con cui il Tribunale di Trani aveva condannato il medico coinvolto;

- con comparsa di costituzione del 16.11.2015, si costituiva in giudizio la ASL BA rilevando l'inammissibilità della domanda ed eccependo preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto alla data di proposizione del presente provvedimento la domanda risultava già proposta nei giudizi RR.GG. n. 287/99 deciso dal Tribunale di Trani e n. 1931/11, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari;
- nelle more del giudizio R.G. n. 10886/14, il giudizio d'appello rubricato al R.G. n. 1931/11, era definito con sentenza n. 786/2016, con cui la Corte d'Appello di Bari rigettava l'appello proposto dal medico coinvolto, dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto dagli attori, dichiarava improcedibile l'appello incidentale condizionato proposto dalla ASL BA e confermava la sentenza impugnata con condanna del medico al pagamento delle spese processuali in favore degli attori e delle Generali Business Scpa, compensando integralmente le spese processuali tra le restanti parti;
- con sentenza n. 2242/22, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciandosi sul giudizio R.G. n. 10886/14, accoglieva parzialmente la domanda e per l'effetto, condannava la ASL BA al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di € 200.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, oltre accessori di legge, e al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 18.413,00, a titolo di onorario, ed € 286,00, a titolo di spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la sentenza di primo grado era notificata in forma esecutiva in data 20.06.22;
- avverso la suddetta sentenza, la ASL BA proponeva appello, rubricato al R.G. n. 1075/2022, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che era rigettata; il giudizio è pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari e sarà chiamato all'udienza del 18.10.2023;
- con pec del 05.01.23, acquisita al prot. az. n. 1945/2023 del 09.01.23, parte integranti del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., il difensore degli attori trasmetteva alla Struttura Burocratico Legale i seguenti documenti:
  - copie dei documenti d'identità dei beneficiari;
  - copia della fattura pro forma intestata agli attori;
- con pec del 17.01.2023, acquisita al prot. az. n. 6457/22 di pari data, parte integranti del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., il difensore accettava altresì il conteggio delle somme spettanti a titolo di risarcimento danni e spese processuali elaborato dalla Struttura Burocratico Legale e trasmetteva il codice IBAN del c/c intestato ai ricorrenti, su cui accreditare le somme dovute.
- altresì che l'esecuzione dell'atto potrebbe astrattamente costituire fonte di responsabilità erariale, si trasmette la presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia

Per quanto sopra, al fine di evitare aggravii di spesa di esecuzione forzata in danno della ASL BA, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore degli attori e del procuratore distrattario, meglio specificati nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., delle somme riconosciute dal Tribunale di Bari a titolo di risarcimento danni con sentenza n.

2242/22, con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio di appello rubricato al R.G. n. 1075/2022, per l'importo complessivo di € 658.917,93, di cui € 636.609,98 per sorte capitale ed interessi legali ed € 22.307,95 per spese legali.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 2242/22 del Tribunale di Bari e, per l'effetto:
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore degli attori, la complessiva somma di € 636.609,98, per sorte capitale ed interessi legali, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio R.G. n. 1075/2022 pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari nei confronti degli attori;
- di disporre che i suddetti pagamenti avvengano mediante accredito sul c/c intestato agli attori, il cui codice IBAN era comunicato dal difensore con pec del 17.01.2023, acquisita al prot. az. n. 6457/22 di pari data, parte integranti del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore del difensore distrattario, la complessiva somma, al lordo delle ritenute erariali, di € 22.307,95, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio R.G. n. 1075/2022 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare i suddetti pagamenti con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva di € 658.917,93, riveniente dal presente provvedimento, venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00120 "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2022;
- di demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di trasmettere il presente provvedimento agli attori, per tramite del loro difensore, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di trasmettere, a cura della Struttura Burocratico Legale, copia del presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia;

- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copie dei mandati di pagamento esitati, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 368/2015

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000120 - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2022	658.917,93

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230000230 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000235 DEL 03/02/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 30/01/2023 17:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 02/02/2023 10:09